

SCHEMA TECNICA

METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI-3). ORIENTAMENTI FINALI

480/2019/R/idr (*)

Con il documento di consultazione 480/2019/R/idr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti finali per la definizione della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (*Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3*). Il documento (che segue il DCO 402/2018/R/idr) presenta alcune proposte, in particolare, in ordine alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento, nonché all'adeguamento del *set* di documenti relativi agli specifici schemi regolatori.

In particolare, nel documento l'Autorità è orientata a prevedere specifici stimoli al miglioramento delle gestioni, che sottendono per alcuni aspetti strumenti regolatori differenziati per le seguenti fattispecie:

- le situazioni gestionali in cui la regolazione dell'Autorità viene stabilmente applicata da anni e che, pertanto, devono aspirare a livelli di eccellenza delle prestazioni;
- i casi in cui la regolazione è stata applicata in termini discontinui o è ancora in attesa di essere implementata e che, pertanto, devono aspirare a rientrare, nel minor tempo possibile, tra quelli di cui al punto precedente.

In maggior dettaglio, il DCO 480/2019/R/idr prospetta l'introduzione delle seguenti misure:

- ***Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi***

In linea con quanto prospettato nel DCO 402/2019/R/idr, saranno confermate la struttura generale del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) vigente, nonché la formula per il calcolo del moltiplicatore tariffario che sarà applicata alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2019. In particolare, saranno aggiornati i parametri che definiscono il limite di crescita annuale di tale valore, in funzione del posizionamento della gestione nella matrice di schemi regolatori.

Con riferimento alle modalità di selezione di ciascuno degli schemi di cui si compone la *matrice di schemi regolatori*, vengono in rilievo:

- a) il fabbisogno di investimenti (che guida la selezione della riga), considerando anche la programmazione degli interventi da realizzare con contributi pubblici, per maggiore coerenza con il valore delle infrastrutture gestite;
- b) la condizionalità sui costi (che guida nella selezione delle colonne), che avverrà tramite il confronto tra l'entità del VRG per abitante servito dalla gestione e il valore stimato per l'intero settore (VRG pro-capite medio, *VRG PM*), al fine di rafforzare la relazione tra massimo incremento annuale ammissibile ed entità dei costi complessivi sostenuti (nell'anno base) in relazione alla popolazione servita (calcolata considerando anche la popolazione fluttuante), con l'effetto di incentivare la sostenibilità delle tariffe all'utenza e il processo aggregativo.

- ***Controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati***

Nell'ambito delle verifiche in ordine alla coerenza della pianificazione, l'Autorità intende rafforzare il controllo sulla realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2016-2019, teso ad

accertare la corretta allocazione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori individuata per il secondo periodo regolatorio, integrando tale verifica con quelle inerenti il conseguimento degli obiettivi di miglioramento o mantenimento dei livelli prestazionali di qualità tecnica e – alla luce del meccanismo incentivante prospettato nel DCO 422/2019/R/idr – di qualità contrattuale. In esito a tali verifiche l'Autorità prevede di applicare una forma di penalità aggiuntiva qualora il mancato rispetto della pianificazione sia tale che la riduzione del livello degli investimenti abbia pregiudicato il raggiungimento dei target di performance previsti dalla regolazione della qualità tecnica e della qualità contrattuale, con obbligo di accantonamento della penalità ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti.

- **Costi delle immobilizzazioni**

L'Autorità conferma, nel terzo periodo regolatorio, l'impostazione generale del MTI-2 con riferimento alla struttura dei costi delle immobilizzazioni, aggiornando i parametri necessari alla relativa quantificazione.

Relativamente alla metodologia di calcolo degli ammortamenti, l'Autorità illustra una rivisitazione della classificazione e delle vite utili dei cespiti a partire dall'anno 2018 (fatta salva la facoltà per il gestore, in possesso di determinati requisiti, di richiedere l'ammortamento finanziario) che permette:

- di ricondurre le infrastrutture alla pertinente attività (distinguendole tra acquedotto, fognatura, depurazione e attività comuni) e consente di allinearne la durata (pur in termini prudenziali) con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti;
- di identificare una corrispondenza tra la categoria di cespiti e l'obiettivo di qualità tecnica e contrattuale da conseguire.

Tale classificazione è coerente con lo sviluppo tecnologico del settore, ed assicura una maggiore *cost reflectivity* degli investimenti realizzati per il conseguimento degli obiettivi definiti dall'Autorità.

In continuità con l'impostazione assunta nel primo e nel secondo periodo regolatorio volta ad escludere la remunerazione del capitale investito, l'Autorità è orientata, poi, a mantenere il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati (al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti), aggiornandone i parametri alla luce del mutato quadro macroeconomico.

In particolare, la stabilità del quadro regolatorio e gli strumenti recentemente adottati nell'ambito della legislazione nazionale, destinati all'efficace coordinamento delle diverse misure impiegabili per il finanziamento del settore (tra i quali rientrano il *Fondo di garanzia per le opere idriche* ed il *Piano nazionale degli interventi nel settore idrico*), hanno portato l'Autorità a stimare un *valore del rischio di settore* (parametro β) più contenuto rispetto al secondo periodo regolatorio, ponendo in consultazione un intervallo di valori pari a [0,62 - 0,79]. Dalle analisi condotte sui dati comunicati dai gestori è emersa una lieve riduzione del tasso medio sul debito che ha portato l'Autorità a prospettare un valore del tasso di rendimento delle immobilizzazioni (parametro K_d^{real}) pari a 2,77%. La presenza di fattori di rischio di natura strutturale e di difficile superamento in un'ottica di breve/medio periodo, nonché la crescita del differenziale del "rischio paese", fattori inclusi nel parametro *Water Utility Risk Premium* (WRP), hanno poi indotto l'Autorità a consultare per tale fattore di rischio un intervallo di valori pari a [1,7% - 2,1%]. Per quanto concerne il tasso di riferimento *risk free* reale, l'Autorità intende confermare la metodologia di calcolo in continuità con il precedente periodo regolatorio, prendendo a riferimento i tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro a scadenza decennale con rating almeno pari ad AA, individuando un valore dello 0,5%.

- **Fondo Nuovi Investimenti**

L'Autorità intende confermare il trattamento della componente tariffaria *FoNI^a* (Fondo Nuovi Investimenti), con l'obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi

elaborato per il pertinente territorio, nonché mantenendo il controllo sulla quota di Fondo non spesa e procedendo al recupero della medesima, in un'ottica di tutela dell'utenza.

- **Costi operativi**

L'Autorità è orientata a valorizzare la componente dei costi operativi $Opex^a$ come la somma di costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$), costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$), e costi operativi destinati a specifiche finalità ($Opex_{tel}^a$). Quest'ultima componente include: i costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti; i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale; i costi connessi al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo) nonché i costi derivanti dagli obblighi introdotti dall'Autorità in tema di contenimento della morosità (REMSI).

L'Autorità valuta altresì la possibilità di introdurre specifici incentivi alle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti.

In linea con quanto prospettato nel DCO 402/2019/R/idr, i costi operativi endogeni saranno legati, a partire dal prossimo periodo regolatorio, ad un meccanismo di efficienza, derivante dal confronto tra:

- *costo operativo stimato per ciascuna gestione*, tramite l'applicazione del modello statistico illustrato nel richiamato DCO (si veda per approfondimenti la relativa *Scheda Tecnica*), che individua una "funzione di costo di frontiera" degli operatori, e
- *costo effettivo*, in base al quale il gestore è soggetto a regole di recupero dell'eventuale margine conseguito tra costi riconosciuti in tariffa e costi effettivamente sostenuti a bilancio.

Per quanto riguarda i costi operativi aggiornabili, per i quali è sostanzialmente confermata la struttura dei costi del periodo regolatorio vigente, si evidenziano le principali novità poste in consultazione dall'Autorità:

- 1) la formula di riconoscimento dei costi per la fornitura di energia elettrica è stata integrata per fornire adeguati incentivi al gestore in funzione del risparmio del consumo di energia conseguito;
- 2) è stata esplicitata una specifica componente volta a riconoscere l'incremento, al netto di una opportuna franchigia, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, determinatosi a partire dall'anno 2017 (condizionabile al conseguimento dell'obiettivo di qualità tecnica legato alla riduzione della quantità di fanghi conferiti in discarica ed alla pianificazione di interventi finalizzati a tale obiettivo), in ragione della situazione emergenziale che ha caratterizzato la destinazione finale dei fanghi in particolare nell'estate 2018, le cui dinamiche sono da considerarsi esogene rispetto alla sfera di influenza del gestore;
- 3) nel confermare il meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi connessi alla morosità (considerando la diversa incidenza del fenomeno sul territorio nazionale), per il terzo periodo regolatorio, si è tenuto conto del differente andamento (tra le aree geografiche del Paese) degli oneri di morosità registrati dai gestori.

- **Costi ambientali e della risorsa**

Relativamente alla componente tariffaria ERC a copertura dei costi ambientali e della risorsa, si intende valutare la possibilità di ampliare la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa e in particolare nella componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni) da poter ricomprendere nella componente ERC nel rispetto delle linee guida introdotte in materia dal MATTM (tra cui agli interventi aventi ad oggetto il potenziamento e adeguamento degli impianti di

depurazione, la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione e il potenziamento degli impianti di potabilizzazione).

- ***Componenti a conguaglio***

L'Autorità intende aggiornare alcune modalità di determinazione delle componenti a conguaglio, in coerenza con le modifiche apportate per le corrispondenti componenti tariffarie e, più in generale, con gli obiettivi di efficientamento e di sostenibilità energetica e ambientale delineate dall'Autorità, al fine di incentivare lo sviluppo di economie circolari nel servizio idrico integrato, coerentemente con gli obiettivi individuati nel DCO 402/2019/R/idr.

- ***Schema regolatorio virtuale***

Alla luce delle evidenze emerse in talune aree del Paese in ordine alle strutturali difficoltà di avviare efficaci processi di riordino e di razionalizzazione degli assetti istituzionali locali, nonché delle criticità palesate con riferimento all'avvio delle necessarie attività di programmazione e di realizzazione degli interventi, l'Autorità intende rendere più flessibile l'utilizzo dello schema regolatorio virtuale (rispetto a quello previsto dal MTI-2), prevedendone un ampliamento del perimetro di applicazione a quelle situazioni caratterizzate da una perdurante e significativa carenza di informazioni, indipendentemente dall'eventuale avvio di processi di integrazione delle gestioni.

Inoltre, nel documento in esame, è stata ipotizzata anche una situazione di carenza tale da non permettere nemmeno il calcolo parametrico previsto dall'Autorità, prevedendo una valorizzazione iniziale prestabilita dei costi operativi.

- ***Criteri per l'aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano Economico Finanziario***

L'Autorità intende confermare, in linea generale, i criteri e le modalità volte all'aggiornamento della predisposizione tariffaria, ossia dello "specifico schema regolatorio", per quanto attiene in particolare al *Programma degli Interventi* (PdI) ed al *Piano Economico Finanziario* (PEF).

Si prevede altresì l'elaborazione di una pianificazione di più lungo periodo (con orizzonte temporale superiore al terzo periodo regolatorio) in tutti quei casi in cui, nell'ambito dello specifico schema regolatorio, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario proposte dal soggetto competente, a seguito di istanza di riequilibrio presentata dal gestore nelle modalità previste dalla Convenzione di gestione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 dicembre 2019.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale